

ACCORDO QUADRO

Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza del Piemonte n. 1, CF 80087610016, rappresentata dal Presidente on. Alberto Cirio

E

Unioncamere Piemonte, con sede legale in Via Pomba 23, 10123 Torino, CF 80091380016, rappresentata dal Presidente dott. Gian Paolo Coscia

E

gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili del Piemonte, rappresentati dal dott. Luca Asvisio, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino, con sede legale in Torino, Via Carlo Alberto n. 59, CF 97697860019

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con la Legge regionale 6 ottobre 2023, n. 24, "*Interventi in favore della cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*", intende assumere un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 121, comma 2, lettere da a) ad f bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, su edifici o unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione, da fornitori aventi sede legale o operativa nella Regione, in possesso di crediti a norma dell'art. 121, c. 1, lett a) del d.l. 34/2020 oppure realizzati da beneficiari che hanno sostenuto le spese e possono optare per la cessione del credito ai sensi dell'art. 121, c.1, lett. b) del d.l. 34/2020 in relazione ad immobili ubicati nella Regione;
- con DGR 20-7593/2023/XI del 23 ottobre 2023, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla citata l.r. n. 24/2023, sono stati definiti indirizzi per la definizione delle modalità attuative ed è stato disposto, tra l'altro, l'avvio di azioni per condurre interlocuzioni per la cooperazione con soggetti che già dispongono di una piattaforma per il monitoraggio dell'andamento dei crediti, ovvero istituti bancari o associazioni, nonché per definire le modalità di individuazione del soggetto deputato a certificare la consistenza della pretesa creditoria in cessione, per evitare il rischio di non poter recuperare i crediti ceduti;
- con la successiva DGR 28-8059/2023/XI del 29 dicembre 2023 sono state definite le modalità attuative delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 24/2023, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge;
- l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Piemonte, quale struttura associativa delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, svolge funzioni di supporto e di promozione dell'economia, coordinando i rapporti con la Regione Piemonte e gli enti locali del Piemonte, promuovendo iniziative che abbiano come obiettivo lo sviluppo economico del Piemonte;
- gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili del Piemonte rappresentano i professionisti iscritti all'albo professionale e ne orientano l'attività al rispetto delle regole deontologiche e alla funzione sociale della professione a garanzia di cittadini e imprese; ai fini del presente Accordo, i citati Ordini possono individuare un proprio rappresentante, con compiti di coordinamento e rappresentanza unitaria.

Tutto ciò premesso,

Regione Piemonte, Unione regionale delle Camere di Commercio del Piemonte, Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili del Piemonte, di seguito denominati anche “le Parti”

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 *(Finalità)*

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive finalità istituzionali e competenze, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione finalizzate a favorire l’incontro di domanda e offerta per la cessione dei crediti fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Le premesse di cui al preambolo costituiscono parte integrante del presente Accordo – quadro.

Art. 2 *(Modalità e ambito di applicazione)*

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, le Parti concordano sull’utilizzo della piattaforma informatica “SiBonus”, messa a disposizione da Unioncamere Piemonte tramite la propria società *in house* Infocamere, con accesso riservato ad una apposita sezione dedicata alle operazioni di cui alla citata legge della Regione Piemonte n. 24/2023, per i seguenti soggetti e per le operazioni di cessione sotto indicate:

a) soggetti cedenti:

- imprese o professionisti, aventi sede legale o operativa nella regione, in possesso di crediti di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) del d.l. n. 34/2020;
- persone fisiche e committenti privati in possesso di crediti cedibili ai sensi dell’art. 121, c.1, lett. b) del d.l. n. 34/2020;

b) soggetti cessionari:

- enti pubblici economici e società partecipate regionali, non inclusi, ai sensi del d.l. n. 11/2023, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, c. 3, l. n. 196/2009;
- enti pubblici economici e società partecipate controllati dagli enti locali della regione, purché non inclusi, ai sensi del d.l. n. 11/2023, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, c. 3. l. n. 196/2009;

c) tipologia di operazioni:

cessione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all’art. 121, comma 2, lettere da a) ad f bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, su edifici o unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione, da fornitori aventi sede legale o operativa nella Regione, in possesso di crediti a norma dell’art. 121, c. 1, lett. a) del d.l. 34/2020 oppure realizzati da beneficiari che hanno sostenuto le spese e possono optare per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121, c.1, lett. b) del d.l. 34/2020, in relazione ad immobili ubicati nella Regione, fermi restando i divieti, i limiti e le ulteriori disposizioni, introdotti in materia di cessione dei crediti

fiscali dal d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

2. Le clausole contenute nel presente Accordo – quadro si applicano, sulla base dei presupposti, dei requisiti, delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa statale in materia, alla quale si rinvia, ai crediti fiscali relativi alle spese sostenute per gli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio;
- b) efficienza energetica;
- c) adozione di misure antisismiche;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- e) installazione di impianti fotovoltaici;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

3. I professionisti individuati dai relativi Ordini professionali effettuano l'istruttoria delle istanze acquisite in piattaforma, verificano la sussistenza dei crediti e dei relativi requisiti di cedibilità, nell'interesse ed a supporto dei soggetti cessionari di cui al precedente art. 2, c. 1, lett. b), e rilasciano una attestazione di sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa statale e regionale in materia, per ciascuna cessione di crediti.

Art. 3

(Criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua o mensile)

1. Il cessionario, nei limiti delle proprie risorse finanziarie disponibili e non vincolate e, comunque, non provenienti da soggetti pubblici inclusi nell'elenco Istat, può acquistare crediti fiscali cedibili entro la quota massima della propria capienza fiscale e contributiva annuale o mensile. E' facoltà del cessionario l'acquisizione del credito fiscale limitatamente anche soltanto ad una singola rata annuale.

La quota di credito di imposta non utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Art. 4

(Perfezionamento dei contratti di cessione)

1. I contratti di cessione vengono sottoscritti tra le parti cedente e cessionaria, previa acquisizione da parte del cessionario dell'attestazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa statale e regionale in materia rilasciata dai professionisti incaricati nell'ambito del presente Accordo.

2. L'acquisto dei crediti deve avvenire a condizioni di mercato e, comunque, ad un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

3. La Regione è manlevata da qualsivoglia responsabilità con riferimento ai contratti di cessione dei crediti di imposta sottoscritti tra cedenti e cessionari, che sono lasciati alla libera contrattazione tra le parti.

4. Si richiamano le previsioni di cui all'art. 28, c. 3, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che enuclea alcuni casi di nullità dei contratti di

cessione, tra i quali rientrano, in particolare, i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 121, c. 1, d.l. n. 34/2020 e s.m.i..

Art. 5
(Cabina di Regia)

1. Al fine di monitorare l'andamento delle operazioni di cessione dei crediti fiscali, viene istituita una Cabina di Regia, composta di un rappresentante per ciascuna delle parti.

La Regione provvederà alla convocazione, a seguito della individuazione dei componenti.

Sulla base dei monitoraggi, la Cabina di Regia potrà valutare eventuali interventi correttivi da sottoporre alle Parti in relazione alle rispettive specifiche competenze.

Art. 6
(Oneri)

1. Le commissioni previste per l'utilizzo della piattaforma sono a carico del soggetto cedente e possono essere richieste soltanto in caso di perfezionamento della cessione, nella seguente misura percentuale sul prezzo di cessione risultante dai singoli contratti di cessione dei crediti sottoscritti tra cedente e cessionario:

- 1,5% se la somma complessiva dei prezzi degli acquisti conclusi è inferiore a 8 milioni di euro;
- 1,25% se la somma complessiva dei prezzi degli acquisti conclusi è compresa tra 8 e 15 milioni di euro;
- 1% se la somma complessiva dei prezzi degli acquisti conclusi è superiore a 15 milioni di euro.

2. Gli onorari dei professionisti per le attività di verifica effettuate e per le attestazioni rilasciate sono a carico dei soggetti cessionari e vengono stabiliti nella seguente misura:

1%, con una soglia minima di 500,00 euro di valore della cessione.

3. Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 7
(Durata e rinnovo)

1. Il presente Accordo ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato con accordo scritto tra le Parti.

2. Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8
(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte degli aderenti

all'Accordo esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla sua esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

*Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)*

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le Parti danno reciprocamente atto che i dati personali relativi ai soggetti firmatari verranno trattati per le finalità del presente Accordo ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti. Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate sui rispettivi siti istituzionali delle Parti.
2. Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, data della firma digitale

Regione Piemonte
Il Presidente
Alberto Cirio

(f.to digitalmente)

Unioncamere Piemonte
Il Presidente
Gian Paolo Coscia

(f.to digitalmente)

per gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili del Piemonte
Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino
Luca Asvisio

(f.to digitalmente)